




Consolato Generale d'Italia
Mosca

VISTO DI INGRESSO PER «STUDIO» (V.S.U. o V.N.)

Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.

Per ogni richiesta di visto riguardanti i minori, è necessaria l'acquisizione, fornita secondo le norme vigenti nel Paese di residenza, dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnano il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale (art. 3, D.I. 850/2011).

Per richiedere il visto occorre presentare, per tutte le tipologie di visto STUDIO:

- 1) formulario di domanda di visto debitamente compilato e firmato;
- 2) passaporto in corso di validità superiore di tre mesi alla durata del soggiorno o di validità superiore di 15 mesi in caso di visto D;
- 3) una foto recente formato ICAO;
- 4) documentazione di iscrizione o pre-iscrizione al corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere;
- 5) certificazione linguistica. Lo studente dovrà dimostrare la propria conoscenza della lingua italiana attraverso certificazioni nei gradi non inferiori al livello B2. Per i corsi tenuti in lingua inglese andrà prodotta certificazione attestante un'adeguata conoscenza della lingua. Qualora la conoscenza sia stata accertata dall'Ateneo o Ente di formazione e/o tirocinio, la Sede si riserva di verificarla attraverso intervista.
- 6) Prenotazione aerea A-R;
- 7) dimostrazione della disponibilità di un alloggio almeno per il periodo di soggiorno iniziale (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.);
- 8) dichiarazione d'invito ove necessario;
- 9) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il Paese di origine;
- 10) documentazione comprovante la disponibilità di adeguati mezzi finanziari e di sostentamento in Italia (l'importo di riferimento (ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Dlg 286/1998 e dell'allegato A, punto 17, del D.I. 850/2011) è quello riportato nella Tabella della Direttiva del Ministero dell'Interno del 1/3/2000);
- 11) Copia del proprio titolo di studio opportunamente legalizzata e tradotta in lingua italiana;
- 12) Ricevuta del pagamento dei diritti consolari, secondo le modalità previste dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio (solo per i visti di tipo "D");

NOTA BENE: L'elenco dei documenti sopra riportati utili la prova del possesso di adeguati mezzi finanziari devono essere prodotti in originale, sottoscritti e timbrati dall'ente che li ha rilasciati.

Visto «STUDIO FORMAZIONE»

Il visto per studio “FORMAZIONE” riguarda la partecipazione a corsi di studio e formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore ai 24 mesi, organizzati esclusivamente da Enti di formazione accreditati secondo le norme regionali. Il corso di formazione deve risultare coerente con la precedente formazione acquisita dallo studente straniero nel suo Paese di provenienza.

Per richiedere un visto STUDIO FORMAZIONE occorre altresì presentare:

- 1) pregressi titoli di studio debitamente tradotti da traduttore giurato e apostillati secondo le disposizioni della vigente normativa, corredati da relativa dichiarazione di valore o certificazione CIMEA.
- 2) Certificazione rilasciata dal locale Ministero della Pubblica Istruzione attestante, laddove previsto, il superamento di prove di idoneità accademica;
- 3) pregressa esperienza formativa e/o professionale debitamente certificata nel settore del corso che si intende seguire in Italia. In tal caso sarà necessario che la documentazione sia accompagnata dalla iscrizione presso le locali camere di commercio dell'ente che l'ha rilasciata e che le firme sul/i certificato/i siano validate e autenticate da parte del competente ministero locale;
- 4) la partecipazione ad attività o corsi di studio o formazione professionale di argomento medico-sanitario: nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario su pazienti, alla richiesta di visto dovrà essere allegata una dichiarazione del responsabile legale della struttura sanitaria dove viene svolta l'attività di studio, in cui si confermi che l'interessato non svolgerà tale tipo di attività.

Visto STUDIO TIROCINIO formativo (detti anche “extracurricolari”)

Il visto per studio “Tirocinio” riguarda attività nell'ambito di un tirocinio funzionale al completamento di un percorso professionale. I progetti di tirocinio formativo e di orientamento sono promossi dai soggetti individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento.

Per richiedere il visto STUDIO TIROCINIO formativo occorre altresì presentare:

- 1) Il progetto formativo vistato dall'Assessorato competente della Regione interessata.
- 2) disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento, valutati sulla base di quanto previsto dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000.

Visto STUDIO TIROCINIO curriculare (art. 39 –bis, comma 1-bis del TU 286/98)

Tali tirocini danno diritto a crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari.

Per richiedere il visto STUDIO TIROCINIO curricolari (art. 39 –bis, comma 1-bis del TU 286/98) occorre altresì presentare:

- 1) la convenzione di formazione tra istituzione formativa inviante, ente di accoglienza e studente, indicante programma, condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, gli obiettivi e durata del tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia.

Visto STUDIO CORSO DI LINGUA

Il visto per studio “Corso di lingua” riguarda soggiorni di breve o lungo periodo per la frequenza di corsi per il perfezionamento della lingua e della cultura italiana presso Università italiane o altre Istituzioni pubbliche o private.

Visto STUDIO PER PROGRAMMA DI SCAMBIO E DI MOBILITÀ

Il visto per studio “Programma di scambio e di mobilità” riguarda studenti stranieri che partecipano a:

a) programmi riconosciuti/autorizzati di scambio/mobilità/partenariato derivanti da programmi europei (tra i quali Erasmus Plus) o nazionali, da collaborazioni tra istituzioni

accademiche, scientifiche, scolastiche, e nel quadro di accordi, convenzioni e protocolli attuativi con Università straniere.

Per richiedere il visto STUDIO PER PROGRAMMA DI SCAMBIO E DI MOBILITÀ occorre altresì presentare:

1) l'accordo tra istituzione formativa inviante, ente di accoglienza e studente, indicante programma, condizioni di inserimento e di supervisione dello studente, gli obiettivi e durata del programma, le eventuali risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia;

ATTENZIONE: L'elenco di tutti i documenti sopra riportati deve intendersi come meramente orientativo per l'utenza. La Sede si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti a seconda del caso e di richiedere eventuali integrazioni documentali.